

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	OPERAZIONI STRAORDINARIE
02	CONFERIMENTI - Conferimenti d'azienda - Aspetti fiscali - Imposizione diretta
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza
04	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Rottamazione dei ruoli
	AGEVOLAZIONI
05	AGEVOLAZIONI FISCALI
	PROFESSIONISTI
06	PROFESSIONISTI
	LAVORO
07	PREVIDENZA
09	Leggi In evidenza

Notizie

Operazioni straordinarie

CONFERIMENTI

Conferimenti d'azienda - Aspetti fiscali - Imposizione diretta - Conferimento d'azienda - Continuità nel periodo di possesso di azienda conferita e partecipazione acquisita - Data di acquisizione dei singoli beni - Irrilevanza (norma di comportamento AIDC n. 235)

L'AIDC ha pubblicato il 19.3.2026 la norma di comportamento n. [235](#) che tratta della rilevanza, o meno, dell'acquisizione dei singoli beni ai fini del periodo di possesso della partecipazione conseguita dalla società che abbia effettuato un conferimento di azienda in neutralità fiscale ex [art. 176](#) del TUIR.

Conferimento d'azienda

In base all'[art. 176](#) co. 4 del TUIR, le aziende acquisite dalle società conferitarie si considerano possedute da queste anche per il periodo di possesso dei soggetti conferenti, mentre le partecipazioni contestualmente ricevute da questi ultimi *"si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita"*.

In sostanza, l'azienda conferita mantiene l'anzianità che aveva presso la conferente (e ciò rileva, ad esempio, ai fini della facoltà di rateizzare le plusvalenze ex [art. 86](#) co. 4 del TUIR) e la partecipazione ricevuta dal conferente acquista l'anzianità che aveva l'azienda, nonché la classificazione "retroattiva" tra le immobilizzazioni finanziarie.

Il riconoscimento dell'anzianità e della classificazione possono essere molto importanti in caso di vendita della partecipazione (ipotesi peraltro piuttosto ricorrente, laddove si preferisca optare per conferimento e cessione della partecipazione piuttosto che per la cessione diretta dell'azienda), perché potrebbero consentire di integrare fin da subito i requisiti di cui all'[art. 87](#) comma 1 lett. a) e lett. b) del TUIR, ai fini dell'accesso alla disciplina della *participation exemption*.

Problema interpretativo

Il co. 4 dell'[art. 176](#) del TUIR, quando detta la regola per stabilire l'anzianità di possesso della partecipazione ricevuta dalla società conferente, fa riferimento ai bilanci in cui risultavano iscritti "i beni dell'azienda", e non l'azienda in quanto tale. Ciò ha indotto la Corte di Cassazione, nell'ordinanza 22.3.2023 n. [8235](#), a valorizzare la data di acquisizione dei singoli beni piuttosto che quella dell'azienda nel suo complesso, creando così notevole incertezza: a seguire la linea della Suprema Corte, infatti, basterebbe anche l'acquisto di un singolo bene in epoca prossima al conferimento ad impedire che sia integrato il requisito temporale richiesto dal regime della *participation exemption* (ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente a quello dell'avvenuta cessione).

Posizione dell'AIDC

L'AIDC illustra, nella norma di comportamento n. [235](#), la sua posizione contraria alla lettura della norma fornita nell'ordinanza n. 8235/2023.

L'associazione rimarca prima di tutto la rilevanza nel sistema tributario dell'azienda in quanto compendio patrimoniale, alla cui natura unitaria consegue l'applicazione di un regime fiscale che prevale su quello dei singoli beni che lo compongono.

Ne sarebbe prova, ad esempio, l'[art. 86](#) del TUIR, laddove - al comma 2 - fa riferimento alle plusvalenze realizzate "unitariamente" mediante cessione a titolo oneroso di aziende, oppure - al comma 4 - richiama il periodo di possesso dell'azienda o del ramo di azienda oggetto di realizzo.

Inoltre, prosegue l'AIDC, è connaturato alla neutralità che contraddistingue il regime del conferimento di azienda che ogni posizione fiscale afferente al compendio aziendale conferito - inteso unitariamente - si trasferisca sulla partecipazione ricevuta dal conferente.

Quanto all'argomento letterale che starebbe alla base della tesi contraria (ovvero quella della Cassazione), secondo l'associazione la formulazione della norma è dovuta alla circostanza che l'iscrizione in bilancio, in quanto tale, non ha ad oggetto l'azienda, bensì i singoli beni, e solo per questa ragione essi sono menzionati. L'iscrizione dei singoli elementi patrimoniali, però, resta strumentale all'iscrizione del compendio aziendale unitariamente considerato.

Scissione con scorporo

Ad avvalorare la tesi proposta, l'AIDC richiama altresì la Relazione illustrativa al DLgs. 13.12.2024 n. 192, che ha affrontato il tema dell'anzianità della partecipazione a proposito della scissione con scorporo avente ad oggetto un'azienda (operazione che presenta una struttura simile a quella del conferimento di azienda). La Relazione sembra in effetti confermare il punto di vista espresso nella norma di comportamento, perché non solo fa riferimento all'anzianità dell'azienda e non dei singoli beni al fine di determinare la decorrenza del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa, ma specifica che questa modalità di determinazione è la stessa prevista per i conferimenti d'azienda dall'[art. 176](#) co. 4 del TUIR.

art. 176 DPR 22.12.1986 n. 917

Norma di comportamento AIDC 19.3.2026 n. 235

Il Quotidiano del Commercialista del 19.3.2026 - **"Nel conferimento d'azienda rileva il periodo di possesso dell'intero compendio"** - De Rosa

Il Sole - 24 Ore del 19.3.2026, p. 39 - **"Conferimento d'azienda, le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni"** - Cristofori G. - Landuzzi F.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Conferimenti - Conferimento d'azienda"** - Alberti P. - Odetto G. - Sgattoni C.

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Norme generali sul reddito d'impresa - Inerenza - Spese di regia addebitate dalla società capogruppo - Deducibilità - Condizioni (Cass. 13.3.2026 n. 5753)

La sentenza Cass. 13.3.2026 n. [5753](#) analizza il caso di un importante gruppo petrolifero nel quale le società erano parte di due accordi per la ripartizione dei costi infragruppo (c.d. "Cost Contribution Agreements") stipulati con la consociata di diritto inglese e residente ai fini fiscali nel Regno Unito.

In particolare, la società residente in Italia e oggetto di accertamento aveva stipulato:

- un accordo relativo ai costi per le funzioni aziendali centralizzate delle quali usufruiva, quali risorse umane, finanza, informatica, appalti e approvvigionamento, servizi legali e gestione dei crediti;
- un ulteriore accordo riguardante le attività di ricerca e sviluppo svolte dal gruppo a livello centrale per lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove applicazioni di tecnologie esistenti, la gestione della proprietà intellettuale, lo sviluppo e la fornitura di strumenti di *marketing*, il supporto nell'attività di salute e sicurezza.

Condizioni per la deducibilità dei costi infragruppo

La Cassazione conferma che, in materia di costi c.d. infragruppo, affinché il corrispettivo, riconosciuto alla capogruppo o alla società incaricata del servizio a beneficio di altra consociata, sia deducibile ex [art. 109](#) del TUIR dalla società che lo riceve, occorre che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata (Cass. 14.12.2018 n. [32422](#) e Cass. 4.10.2017 n. [23164](#)).

Inoltre, l'onere della prova sull'esistenza e l'inerenza dei costi sostenuti è a carico del contribuente che affermi di aver ricevuto il servizio, in base alle regole generali in tema di costi deducibili (Cass. 10.5.2021 n. [12268](#)).

Si osserva che occorre che l'utilità ottenuta sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata e motivata, anche se a quei costi non corrispondono direttamente ricavi in senso stretto.

In altri termini, si ritiene che la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali sui servizi prestati dalla controllante (c.d. "cost sharing agreements") sia subordinata alla effettività e inerenza della spesa rispetto all'attività di impresa della controllata e al vantaggio a questa derivato, provato dalla specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita (Cass. 4.10.2017 n. [23164](#)).

Si specifica, infatti, che la controllata che ha ricevuto il servizio è tenuta alla "allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita".

In merito, non si considera sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che

riceve il servizio (Cass. 18.7.2014 n. [16480](#) e Cass. 28.6.2019 n. [17535](#)).

Assenza della norma violata nell'avviso di accertamento

La sentenza conferma che l'assenza della norma violata nell'avviso di accertamento non risulta, di per sé, causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo di motivazione, "ove lo stesso indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto difensivo" (Cass. 12.4.2017 n. 9499).

Allo stesso modo, si ribadisce che l'erronea indicazione, sempre nell'avviso di accertamento, della norma di legge in tesi violata non è, di per sé, causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo di motivazione ex [art. 42](#) del DPR 600/73, "quando il recupero si fonda su presupposti di fatto espressamente indicati, i quali, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente anche sulla base di altra disposizione legislativa" (Cass. 6.3.2002 n. 3257).

art. 109 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2026 - "Costi infragruppo deducibili se sussiste un'effettiva utilità del servizio" - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Spese di regia" - Odetto G.

Cass. 13.3.2026 n. 5753

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Rottamazione dei ruoli - Rottamazione perfezionata da un coobbligato - Effetti nei confronti dei coobbligati non aderenti (Cass. SS.UU. 15.3.2026 n. 5889)

La Corte di Cassazione a SS.UU., con la sentenza [15.3.2026](#) n. 5889, si è pronunciata in ordine agli effetti della domanda di rottamazione dei ruoli presentata da uno solo dei coobbligati solidali nei confronti degli altri soggetti.

La pronuncia riguarda in modo diretto la rottamazione-*quater* prevista dalla L. [197/2022](#), ma il ragionamento sembra destinato a valere anche per la rottamazione-*quinqües* della L. [199/2025](#), la cui domanda deve essere presentata entro il 30.4.2026.

Decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno stabilito che la domanda di rottamazione dei ruoli a cui segue il pagamento di tutte le somme o della prima rata proveniente dall'obbligato in solido produce effetto anche nei confronti degli obbligati che non hanno presentato la domanda di rottamazione.

Relativamente al coobbligato che non ha aderito alla rottamazione dei ruoli, la tutela si sposta secondo le Sezioni Unite sull'azione di regresso tra i coobbligati che ha natura civilistica.

La rottamazione dei ruoli incide sul presupposto di imposta che, essendo unitario, libera tutti i debitori.

Effetti per il coobbligato non aderente

Il coobbligato che non ha aderito alla rottamazione ma ha impugnato l'atto rischia di subire l'estinzione del giudizio con una possibile compressione del diritto di difesa.

Per effetto dell'[art. 1](#) co. 87 della L. 199/2025 (analoga norma è prevista per la c.d. rottamazione-*quater*), ai "soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato".

In sostanza, se dopo aver presentato domanda di rottamazione ed avere pagato la prima rata il debitore non paga le successive:

- decadono gli effetti della rottamazione che, ai fini non processuali, si perfeziona sempre con il pagamento di tutte le somme, ferme le tolleranze di legge (riemerge il debito per sanzioni, interessi e compensi di riscossione);

- nel contempo, essendo l'estinzione del processo ormai dichiarata, il processo non può essere ripreso. L'impossibilità di riprendere il processo si verifica anche per il coobbligato che ha impugnato ma non ha presentato domanda di rottamazione, ragion per cui la sua posizione processuale è in modo ingiustificato compromessa.

Se l'estinzione coincidesse, come avvenuto per tutte le pregresse definizioni delle liti pendenti, con il pagamento della prima rata, tutto sarebbe diverso.

art. 1 co. 236 L. 29.12.2022 n. 197

Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2026 - "La rottamazione dei ruoli estingue la pretesa anche per il coobbligato" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 17.3.2026, p. 41 - "Rottamazione quater, estinto il processo con la prima rata" - Lovecchio Italia

Oggi del 17.3.2026, p. 24 - "La rottamazione estingue la lite" - Ferrara

Cass. 15.3.2026 n. 5889

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Rottamazione dei ruoli - Rottamazione-quinquies (L. 199/2025)" - Cissello A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Rottamazione dei ruoli - Rottamazione-quater (L. 197/2022)" - Cissello A.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Incentivi per docenti e ricercatori - Proroga - Chiarimenti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.3.2026 n. 80)

Con la risposta a interpello 18.3.2026 n. [80](#), l'Agenzia delle Entrate ha ammesso, a determinate condizioni, l'allungamento progressivo del periodo agevolato ai fini dell'incentivo per il "rientro dei cervelli" (ex [art. 5](#) del DL 34/2019), con riferimento ai docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020.

Opzione per i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia ante 2020

I docenti e i ricercatori trasferitisi in Italia fino al 2019 erano ordinariamente agevolati per un periodo di 4 anni decorrenti dall'anno di acquisizione della residenza; gli stessi potevano estendere tale periodo agevolato dietro pagamento di un "onere" di ingresso al ricorrere di alcune condizioni legate alla presenza di figli minorenni o alla proprietà di un immobile di tipo residenziale in Italia ([art. 5](#) co. 5-ter e 5-quater del DL 34/2019). Più in particolare, il periodo agevolato poteva essere esteso a:

- 8 anni (anno del trasferimento più ulteriori 7) in presenza di un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o della proprietà di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza fiscale o nei 12 mesi precedenti al trasferimento;
- 11 anni (anno del trasferimento più ulteriori 10 anni) in presenza di almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
- 13 anni (anno del trasferimento più ulteriori 12 anni) in presenza di almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Il provv. Agenzia delle Entrate n. 102028/2022, con cui sono state individuate le modalità di esercizio dell'opzione per il prolungamento, ha stabilito che, ai fini in esame, i requisiti di accesso devono sussistere "al momento dell'esercizio dell'opzione", la quale si esercita mediante versamento di una fee di ingresso pari al 10% o al 5% a seconda che al momento dell'esercizio dell'opzione la persona abbia, rispettivamente, uno o tre figli (e, in questo secondo caso, sia proprietario di un immobile residenziale in Italia).

Il principio è confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2022 n. [17](#) (§ 3) la quale ha altresì precisato che la circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni non determina la perdita dei benefici fiscali per l'intero periodo previsto.

La richiamata fee di ingresso, in base al provv. Agenzia delle Entrate n. 102028/2022 (§ 1.4), è versata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui all'[art. 44](#) del DL 78/2010.

In pratica, i soggetti che, da ultimo, hanno fruito del regime ordinario per il quadriennio 2019-2022 erano tenuti al versamento entro il 30.6.2023.

Nuova opzione in presenza di un secondo figlio

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. [80/2026](#) riapre i termini della questione, richiamando la risoluzione n. [8/2026](#), in cui, l'Agenzia delle Entrate, seppur con riferimento ai docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal periodo di imposta 2020, ha ammesso l'allungamento progressivo del periodo agevolabile se il requisito dei figli risulta verificato nel corso del periodo agevolabile, anche se già esteso una prima volta.

Nella risposta n. [80/2026](#), viene chiarito che la persona che, al momento dell'opzione, ha un figlio minorenni può fruire dell'estensione del primo quadriennio agevolato (nel caso di specie, 2019-2022) a 8 periodi.

La seconda nascita, avvenuta nel mese di agosto 2023 (successivamente al versamento avvenuto ad aprile 2023) consente, sempre secondo l'Agenzia, di fruire dell'ulteriore estensione a 11 periodi esercitando, entro il 30.6.2027 (anno successivo a quello di conclusione degli otto periodi di imposta agevolati), una nuova opzione mediante versamento di un ulteriore importo pari al 10%.

Sempre stando ai chiarimenti forniti dall'Agenzia, laddove, entro la predetta data del 30.6.2027, la persona avesse anche un terzo figlio sarebbe possibile esercitare l'opzione fino a 13 periodi di imposta complessivi versando, in luogo del predetto importo del 10%, una somma pari al 5% dei redditi.

Profili critici

L'intervento appare discutibile, potendo potenzialmente portare a un prelievo del 25% complessivo (per chi esercitasse tre opzioni "a gradini") quando invece un prolungamento effettuato già in presenza di tre figli minorenni o a carico porterebbe al medesimo beneficio con un onere del 5%.

art. 44 DL 31.5.2010 n. 78

Risposta interpello Agenzia Entrate 18.3.2026 n. 80

Il Quotidiano del Commercialista del 19.3.2026 - "Incentivo esteso progressivamente con nuova fee per docenti e ricercatori ante 2020" - Corso

Il Sole - 24 Ore del 19.3.2026, p. 39 - "Ricercatori, eventi rilevanti per la proroga dell'opzione" - Tamburro V. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Incentivi per trasferimento di ricercatori e docenti" - Alberti P. - Corso L.

Professionisti

Professionisti - Influencer - Elenco degli influencer rilevanti - Chiarimenti (FAQ AGCOM 12.3.2026)

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha diffuso due documenti, da utilizzare in modo congiunto e complementare, in materia di *influencer* e comunicazioni commerciali audiovisive.

Tali documenti, comprensivi di FAQ, hanno la finalità di semplificare la corretta applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta dell'Autorità di cui alla delibera n. [197/25/CONS](#) e saranno oggetto di un aggiornamento periodico.

Allegato A e Allegato B

L'AGCOM ha pubblicato, in particolare:

- l'Allegato A, avente a oggetto il quadro normativo e i profili procedurali essenziali relativi agli adempimenti e ai poteri dell'Autorità, che vede come destinatari i professionisti (tra cui avvocati, *media agency*, *brand*, piattaforme e altri operatori del settore);

- l'Allegato B, in cui vengono riportate una serie di FAQ destinate agli *influencer*.

Le FAQ, con cui si forniscono indicazioni pratiche in merito all'applicazione delle regole di trasparenza pubblicitaria nei contenuti diffusi sulle piattaforme, sono strutturate nelle seguenti 4 sezioni:

- "Norme e regole da conoscere";
- "Trasparenza e applicazione concreta delle regole sulla pubblicità";
- "Contenuti, tutela dei minori e diritti fondamentali";
- "Divieti, comportamenti non ammessi e sanzioni".

Chiarimenti sull'elenco degli influencer

L'AGCOM chiarisce che l'elenco nel quale sono tenuti a iscriversi gli *influencer* "rilevanti", vale a dire gli *influencer* con almeno 500.000 *follower* o un numero di visualizzazioni medie mensili pari a un milione su almeno una delle piattaforme di *social media* o di condivisione video utilizzate, non è un Albo professionale, ma un elenco pubblico tenuto da AGCOM a fini di trasparenza.

Considerato il decorso del termine del 5.2.2026 per iscriversi nell'elenco in fase di prima applicazione, l'AGCOM raccomanda ai soggetti che risultino tenuti all'iscrizione e che non siano ancora iscritti di regolarizzare la loro posizione senza indugio. In caso contrario, il soggetto è passibile di diffide e sanzioni e, comunque, rimane soggetto alle regole previste nei confronti di tale categoria.

Entro 5 mesi dalla scadenza del termine di iscrizione, verrà pubblicato il predetto elenco in una specifica pagina del sito AGCOM, che sarà oggetto di aggiornamento con cadenza semestrale, il 15 aprile e il 15 ottobre, a seguito della comunicazione di eventuali variazioni da parte degli *influencer*.

Calcolo delle soglie

Ai fini del calcolo delle soglie rilevanti, si ricorda che occorre considerare:

- il valore dei *follower* nel trentesimo giorno antecedente all'invio del modulo;
- per le visualizzazioni medie mensili, la media aritmetica delle visualizzazioni mensili nei 6 mesi antecedenti il conteggio (quindi, si sommano le visualizzazioni mensili del periodo e si divide per 6). Qualora le piattaforme non rendano disponibile un indicatore sintetico, il soggetto interessato deve effettuare un calcolo documentato sui dati *analytics* disponibili, conservando evidenza del periodo e del criterio di conteggio utilizzato.

Contenuti con finalità promozionale

La qualificazione del contenuto come comunicazione commerciale dipende dalla finalità promozionale e dall'esistenza di un rapporto di committenza o di un vantaggio o *benefit*, monetario o meno, idoneo a integrare un corrispettivo o altra utilità.

Le FAQ chiariscono che un contenuto è "pubblicità/ADV" non solo quando vi sia un pagamento o un beneficio, anche non in denaro, ma anche quando vi sia un accordo di promozione, un'affiliazione, l'assegnazione di un codice sconto, o un rapporto che comporta, per l'*influencer* o per terzi, un vantaggio in cambio della visibilità del *brand*, del prodotto o del servizio. In queste ipotesi scatta l'obbligo di rendere il contenuto riconoscibile come comunicazione commerciale, e quindi di inserire la dicitura chiara, non ambigua e ben visibile sin da subito come "Pubblicità", "Advertising", "ADV" o "ADV+Brand".

Si sottolinea che non esiste una soglia minima di compenso o di valore dell'omaggio, in quanto di fronte a un beneficio scatta l'obbligo di rendere il contenuto riconoscibile come comunicazione commerciale.

Allegato A Delibera AGCOM 23.7.2025 n. 197

Allegato B Delibera AGCOM 23.7.2025 n. 197

Delibera AGCOM 23.7.2025 n. 197

FAQ AGCOM 12.3.2026

Il Quotidiano del Commercialista del 18.3.2026 - "L'elenco degli influencer non è un albo professionale" - Gianola

Il Sole - 24 Ore del 18.3.2026, p. 38 - "L'influencer deve dichiarare la finalità promozionale" - Colombo Guide Eutekne - Lavoro - "Influencer" - Fusco A., Gianola G.

Il Quotidiano del Commercialista del 22.10.2025 - "Ancora qualche mese per l'invio del modulo da parte degli influencer rilevanti" - Gianola

Il Quotidiano del Commercialista del 20.9.2025 - "Codice di condotta per gli influencer rilevanti" - Gianola

Lavoro

PREVIDENZA

Requisiti pensionistici - Adeguamento agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 - Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) (circ. INPS 16.3.2026 n. 28)

Con la circ. 16.3.2026 n. [28](#), l'INPS ha fornito indicazioni di carattere operativo in merito ad alcune disposizioni previste dalla legge di bilancio 2026, con cui sono stati adeguati agli incrementi della speranza di vita i requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028. Inoltre, con l'occasione sono state illustrate le fattispecie escluse da tali adeguamenti.

Quadro normativo

Si ricorda che, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 185 della L. 199/2025, l'incremento pari a 3 mesi dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto in precedenza dal DM [19.12.2025](#) si applica:

- nella misura di un mese per l'anno 2027;
- nella misura intera di 3 mesi per l'anno 2028.

Ciò premesso, nella circolare in commento si precisa che i predetti incrementi trovano applicazione con riferimento alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, in quest'ultimo caso limitatamente ad alcune categorie di lavoratori (sono infatti esclusi gli addetti a lavorazioni particolarmente gravose e usuranti).

Pensione di vecchiaia

Tenuto conto di tali novità, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all'[art. 24](#) co. 6 e 7 del DL 201/2011 per gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata ex L. [335/95](#), sarà pari a:

- 67 anni e un mese per tutto il 2027;
- 67 e 3 mesi per il 2028.

Per i periodi successivi, quest'ultimo requisito dovrà essere nuovamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'[art. 12](#) co. 12-bis del DL 78/2010.

Invece, per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dall'1.1.96, il requisito anagrafico previsto dall'[art. 24](#) co. 7 del DL 201/2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni, è pari a:

- 71 anni e un mese per il 2027;
- 71 anni e 3 mesi per il 2028.

Anche in questo caso, per i successivi periodi occorrerà tenere conto di eventuali adeguamenti alla speranza di vita.

Pensione anticipata

Per quanto concerne i requisiti contributivi per la pensione anticipata di cui all'[art. 24](#) co. 10 e 11 del DL 201/2011, sono previsti:

- per il 2027, 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne;
- per il 2028, 43 anni e un mese per gli uomini e 42 anni e un mese per le donne.

Dal 2029 questi ultimi requisiti dovranno essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dall'1.1.96, i requisiti anagrafici e contributivi di cui all'[art. 24](#) co. 11 del DL 201/2011 per il conseguimento della pensione anticipata, sono invece i seguenti:

- per il 2027, 64 anni e un mese di età con 20 anni e un mese di contribuzione;
- per il 2028, 64 anni e 3 mesi di età con 20 anni e 3 mesi di contribuzione.

Anche per questi ultimi requisiti scatterà successivamente l'adeguamento alla speranza di vita.

Pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. "precoci"

L'analisi dell'INPS si sposta poi sul pensionamento anticipato riservato ai lavoratori c.d. "precoci", intendendo per tali i lavoratori:

- appartenenti a determinate categorie (disoccupati di lungo corso, *caregiver*, invalidi almeno al 74%, addetti a lavorazioni gravose o usuranti);
- con almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro accreditata prima del compimento del 19° anno di età e il possesso di almeno un contributo, presso una delle Gestioni dell'INPS, alla data del 31.12.95.

Per questi lavoratori, precisa l'INPS, l'accesso al pensionamento anticipato è ora previsto a fronte di:

- 41 anni e un mese di contributi relativamente all'anno 2027;
- 41 e 3 mesi per il 2028, con adeguamento alla speranza di vita per gli anni successivi.

Tuttavia, tale adeguamento non trova applicazione per i lavoratori "precoci" che hanno svolto da almeno 7

anni negli ultimi 10, o da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività gravose ovvero sono stati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Per questi lavoratori, il requisito contributivo rimane pertanto fermo a 41 anni anche per il biennio 2027/2028.

In generale, sono esclusi dall'adeguamento anche altre categorie di lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti, come ad esempio quelle individuate dal DLgs. [67/2011](#) (lavoratori impegnati in mansioni usuranti o addetti alla c.d. "linea catena", determinate categorie di lavoratori notturni a turni, ecc.).

Pensionamento per le Forze armate e di Polizia

Si ricorda che l'[art. 1](#) co. 180 della L. 199/2025 ha aggiornato l'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, prevedendo l'incremento di un mese per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

In merito a tale disciplina, l'INPS si riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell'emanazione di un apposito DPCM con cui saranno individuate le specifiche professionalità per le quali l'incremento dei requisiti pensionistici non sarà totalmente applicabile oppure lo sarà parzialmente.

art. 1 co. 185 L. 30.12.2025 n. 199

Circolare INPS 16.3.2026 n. 28

Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2026 - "Adeguamenti per le pensioni di vecchiaia, anticipata e anticipata per i "precoci" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni" - Secci N.

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni - Pensione di vecchiaia" - Secci N. Guide

Eutekne - Previdenza - "Pensioni - Pensione anticipata" - Secci N.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 10.12.2025 N. 563301

FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE - FATTURAZIONE ELETTRONICA - Acquisti oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive - Integrazione della fattura elettronica con il codice unico di progetto (CUP) - Modalità

Con il presente provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di integrazione delle fatture elettroniche, relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, qualora non contengano il codice unico di progetto (CUP) o sia indicato in maniera errata.

Obbligo di indicare il codice unico di progetto nelle fatture di acquisto

L'art. 5 co. 6 del DL 24.2.2023 n. 13, conv. L. 21.4.2023 n. 41, stabilisce che, a partire dall'1.6.2023, le fatture relative all'acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della L. 16.1.2003 n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato in sede di assegnazione o al momento della richiesta dell'incentivo.

Servizio web per l'inserimento del codice unico di progetto nella fattura elettronica

Qualora la fattura elettronica originaria non contenga l'informazione relativa al codice unico di progetto (CUP), o la contenga in maniera errata, il cessionario/committente può integrare il documento avvalendosi di uno specifico servizio web messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Il nuovo servizio web è attivo dal 27.1.2026.

Ambito temporale della possibilità di integrazione

L'integrazione delle fatture elettroniche con il codice unico di progetto (CUP), mediante il nuovo servizio, è consentita per le fatture la cui data operazione è successiva al 31.5.2023.

Modalità di integrazione della fattura elettronica

Il cessionario (o il committente) può provvedere ad inserire nella fattura elettronica ricevuta l'informazione relativa al codice unico di progetto (CUP) nel caso in cui non sia stata riportata o sia stata indicata in modo errato dal cedente (o prestatore) e quest'ultimo non abbia provveduto a rimettere correttamente il documento dopo avere annullato quello errato tramite nota di credito.

A tali fini, il cessionario/committente (o un intermediario abilitato) può accedere al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici", trovando, all'interno del box "Comunicazioni", il link "Integrazione CUP".

Una volta individuata la fattura elettronica, tra quelle emesse a partire dall'1.6.2023 e non rifiutate dal Sistema di Interscambio (SdI), cliccando sul link "Azioni" è possibile consultare i codici unici di progetto già associati. Il bottone "Inserisci CUP" consente di riportare il dato, specificando se vada associato all'intera fattura o a una singola linea.

Il CUP indicato nella fattura elettronica dal cedente o dal prestatore al momento dell'emissione non può essere eliminato o rettificato, dal momento che, una volta trasmesso al SdI, il file XML non è più modificabile. La correzione potrà avvenire, invece, mediante inserimento del CUP corretto grazie al nuovo servizio.

I codici unici di progetto inseriti mediante il nuovo servizio possono, invece, essere eliminati, in caso di errore, tramite il tasto "Elimina CUP".

Guida all'utilizzo del servizio web di integrazione del CUP

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito internet, una guida all'utilizzo delle nuove funzionalità per l'integrazione delle fatture elettroniche con il codice unico di progetto.